



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 DEL 30/05/2022

RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
ASSUNTO AL PROT. DELL'ENTE AL NR. 14356 (NOTIFICATO IN DATA 20/04/2022) -
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BERTOZZI
ROBERTO.

L'anno duemilaventidue , il giorno trenta , del mese di Maggio , alle ore 11:20, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	A
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	A
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Esce l'Assessore Nicola A. Romeo ed entra l'Assessore Claudia Gabellini.

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale Dott.ssa Claudia Rufer .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 121 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 26/05/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 26/05/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/05/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 121

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 121 del 26/05/2022

RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ASSUNTO AL PROT. DELL'ENTE AL NR. 14356 (NOTIFICATO IN DATA 20/04/2022) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BERTOZZI ROBERTO.

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 04

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con atto, notificato in data 20.04.2022 – prot. 14356, la sig.ra g.l. ha citato, con ricorso al tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di Cattolica per: *l'impugnazione della sanzione disciplinare conservativa – della sospensione non retribuita ex d.l. 6 agosto 2021 n. 111 - nullità'/inefficacia/illegittimità'- il reintegro sul posto di lavoro – il risarcimento danno, il versamento retribuzione lorda relativa al periodo di sospensione*

Visti I motivi di Diritto riportati nel ricorso che di seguito si riportano:

"I. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL POSTO DI LAVORO DELLA SIG.RA Omissis.

I.a) Violazione in punto di legittimazione attiva ex art. 55 Dlgs. 165/2001 circa l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro della odierna ricorrente.

I.b) Violazione del diritto di difesa - mancata audizione della ricorrente nonostante la richiesta da questa avanzata (Cass. Sez. Lav. Sent. n. 19846/2020) - mancato rispetto procedimento e termini di cui all'art. 55 bis comma 4 Dlgs 165/2001).

I.c) Violazione dell'art. 9 ter comma 1 del D.L. 6.8.2021 N. 111 circa l'applicazione dell'obbligo del "green pass" in ambito scolastico.

I.d) *Violazione dell'art. 9 ter comma 2 del D.L. 6.8.21 n. 111 - mancato rispetto della procedura prevista per legge circa la sospensione dal posto di lavoro per assenza ingiustificata da mancata esibizione del green pass.*

I.e) *Violazione dell'obbligo c.d. "repechage" - mancato inserimento della lavoratrice con mansioni diverse.*

II. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA C.D. CERTIFICAZIONE VERDE - "GREEN PASS" RICHIESTA SUL LUOGO DI LAVORO"

Viste le richieste della controparte che di seguito si riportano: "Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Omissis ricorre al Tribunale di Rimini – sez.lavoro, chiedendo *"in via principale dichiarare nullo, illegittimo e/o comunque annullabile, discriminatorio e ritorsivo il provvedimento di sospensione emesso dal datore di lavoro per le ragioni tutte di cui al ricorso e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica alla reintegra sul luogo di lavoro presso il quale era stata assegnata la Sig.ra Omissis e alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni lorde di legge dovute alla ricorrente dalla data della sospensione (6.9.2021) fino a quella dell'effettiva reintegra sul posto di lavoro, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente;*

in via subordinata, nella denegata e qui contestata ipotesi di mancato accertamento della sospensione come illegittima e/o comunque annullabile, discriminatorio e ritorsivo, disapplicare, in ogni caso, la disposizione illegittima regolante la certificazione verde... e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica alla reintegra sul luogo di lavoro presso il quale era stata assegnata la Sig.ra Omissis e alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni lorde di legge dovute alla ricorrente dalla data della sospensione (6.9.2021) fino a quella dell'effettiva reintegra sul posto di lavoro, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente. Con vittoria di diritti spese e onorari ;"

RILEVATO che l'udienza di discussione del merito della causa è stata fissata il 06/07/2022.

RITENUTO pertanto necessario procedere urgentemente alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che:

- con lettera assunta al prot. al n. 18510/2017 del 16/05/2022 è stato chiesto il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto a nr 5 legali iscritti all'elenco avvocati approvato con determina dirigenziale n. 667/2016;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi entro i termini richiesti con note prott. n.n 18947/2022, 18572/2022, 18952/2022, 19083/2022, (nr. 1 legale non ha risposto alla richiesta) tra i quali è risultato maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell'Avv. Bertozzi Roberto con studio in Rimini Via Euterpe assunto al prot. n. 19083/2022;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Bertozzi Roberto, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 19083/2022;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016 esclusa la voce spese generali che il legale si era impegnato in sede di partecipazione al bando a non applicare;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Roberto Bertozzi con sede in Rimini Via Euterpe n. 3/z;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di conferire per una spesa di € 1,500,00 oltre Cpa ed Iva come risultante dal preventivo di cui alla nota prot 19083 depositate agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Roberto Bertozzi con sede in Rimini Via Euterpe n. 3/z, con ogni facoltà di legge ivi

compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

3) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali l'impegno di spesa di € 1.560,00 onnicomprensivo per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)